SVILUPPO DELL'ATTIVITA' CREDITIZIA NEL CAMPO INDUSTRIALE NELL'ITALIA MERIDIONALE ED INSULARE

Art. 15

A garanzia delle operazioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente, gli Istituti di cui al presente capo possono convenire la costituzione di privilegi su impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1 ottobre 1947, n. 1073, e successive modificazioni.

Versione in vigore dal 20 maggio 1953, non più in vigore dal 28 agosto 1959 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sviluppo dell'attivita' creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare
Estremi	Legge 11 aprile 1953, n. 298
Titolo	I — Istituti per il finanziamento a medio terminealle medie e piccole industrie nell'italia meridionale e insulare
Capo	IV — DISPOSIZIONI COMUNI PER IL FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'ITALIA MERIDIONALE, dell'ISTITUTO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO ALLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE IN SICILIA E DEL CREDITO INDUSTRIALE SARDO
Sezione	I — Mezzi finanziari e operazioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 1953

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sviluppo-dell-attivita-creditizia-nel-campo-industriale-nell-italia/art-15/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it